



Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno

mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it

pec: livorno@pec.uilscuola.it

cell. 348 7271744 – 338 2925159

Ai D.S.
e p.c. DSGA

Cosa spetta al personale ATA a cui viene richiesto lavoro di domenica.

Un dipendente, con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, che per particolari esigenze di servizio presta attività lavorativa di domenica, deve usufruire del recupero compensativo

Ricordiamo che:

a) al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta un compenso aggiuntivo pari ad una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL del 9.5.2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate (pertanto, ad esempio, fatto 100 il valore della retribuzione oraria di cui all'art.10, comma 2, lett. b, del CCNL del 9.5.2006 l'importo del compenso dovuto al lavoratore sarà pari a 50 – e non a 150 per ogni ora di lavoro prestato);

b) al lavoratore spetta sempre anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa;

c) secondo la disciplina contrattuale, tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e comunque non oltre il bimestre successivo. Tali termini non hanno natura perentoria, ma sollecitatoria del corretto adempimento da parte del datore di lavoro pubblico. L'ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.

d) la prestazione lavorativa nel giorno della domenica o del riposo settimanale del dipendente, infatti, è un evento del tutto eccezionale e, conseguentemente, ove ciò avvenga l'ente, necessariamente ed anche tempestivamente, deve provvedere a far fruire al personale interessato il relativo riposo compensativo. Infatti, ciascun datore di lavoro deve garantire al proprio personale il godimento del riposo settimanale, sulla base delle prescrizioni dell'art.36 della Costituzione, dell'art.2109 del codice civile e, infine, delle precise previsioni dell'art.9 del D. Lgs. n.66/2003;

e) non esiste alcun impedimento di fonte legale o contrattuale a che il dipendente, nella medesima settimana, fruisca sia di un giorno di riposo compensativo, ai sensi dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 sia di un giorno di ferie. Si ricorda che, comunque, a tutela delle proprie esigenze organizzative, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal datore di lavoro pubblico.

Dunque il dipendente che lavora sei giorni alla settimana e che eccezionalmente presta servizio in un giorno festivo – spiega l'Aran – ha diritto sia ad un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione ordinaria sia ad una giornata di riposo compensativo.

Nel caso specifico della scuola?

Il CCNL specifico non affronta la questione, ma il diritto al riposo compensativo può essere considerato valido, in quanto si rifà al Codice Civile.

I Segretari Uil scuola Rua Pisa e Livorno

Dott. Claudio Vannucci – Dott.ssa Maria Vanni